

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RDB S.P.A. ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN MERITO ALLA REVOCA DELLA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COMPRAVENDITA DI AZIONI PROPRIE DEL 28 FEBBRAIO 2007 E ALL'ASSUZIONE DI UNA NUOVA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971/99 COME MODIFICATO.

Pontenure, 27 marzo 2008

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al seguente punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria di RDB del 28 aprile 2008 (in prima convocazione) e del 30 aprile 2008 (in seconda convocazione).

“Proposta di revoca della delibera del 28 febbraio 2008 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione”

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 73 del “Regolamento Emittenti”, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ed in conformità allo schema 4 dell'Allegato 3° al Regolamento Emittenti, intende illustrare le motivazioni ed il contenuto della citata proposta.

1. Motivazioni della proposta.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci riunitasi il 28 febbraio 2007 aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie, ai sensi dell' Art. 2357 del codice civile, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare. L' autorizzazione data dall'Assemblea sopra citata scade, pertanto, il 28 agosto 2008. Alla data odierna, in esecuzione della suddetta delibera, le azioni risultano essere n° 2.542.116, al netto delle azioni vendute, che, sommate a quelle precedentemente detenute (pari a n° 963.375), ammontano ad un totale in portafoglio di n° 3.505.491 azioni proprie ordinarie, rappresentanti il 7,64% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che la suddetta autorizzazione venga nuovamente concessa per la durata di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, per le motivazioni e secondo le modalità e termini di seguito illustrati.

L'acquisto di azioni proprie persegue, nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e della parità di trattamento degli Azionisti, i principali seguenti obiettivi:

- la possibilità di investire in azioni della società a prezzi inferiori al loro effettivo valore basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'azienda;
- la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della società;
- l'eventuale utilizzo delle azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Società o di società facenti parte del Gruppo.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie si ritiene, viceversa, opportuna al fine di poter utilizzare le medesime, oltre che nel contesto degli eventuali piani di incentivazione sopra menzionati, anche per cogliere le possibilità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato, sempre in stretta ottemperanza alle norme di legge e alle prassi mercato.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione. Altre informazioni.

La proposta consiste nell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare fino ad un massimo di azioni ordinarie della società del valore nominale di Euro 1 (uno) pari al 10% del capitale sociale – e comunque nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato -, in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera.

La proposta consiste altresì nell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di vendere in una o più volte in tutto o in parte le azioni ordinarie proprie, fermo restando che l'autorizzazione alla vendita relativamente alle sole operazioni successive di acquisto e vendita è concessa per un periodo di 18 (diciotto) mesi.

La proposta consiste altresì nella confermare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di vendere le azioni attualmente in portafoglio alle modalità e termini contrattuali già concordati con gli acquirenti

3. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni; corrispettivi minimi e massimi.

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Le operazioni di vendita potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

(i) le alienazioni di azioni proprie ai beneficiari degli eventuali piani di stock option a fronte dell'esercizio da parte degli stessi delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse ovvero all'operatore specialista dovranno essere effettuate ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;

(ii) le alienazioni di azioni proprie acquistate anche ai fini del compimento di operazioni successive di acquisto e alienazione dovranno essere effettuate nella borsa di quotazione e/o fuori borsa ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(iii) le alienazioni di azioni proprie nel contesto di eventuali operazioni straordinarie dovranno essere effettuate ad un prezzo stabilito di volta in volta dal consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla società.

Resta inteso che l'acquisto delle azioni dovrà essere effettuato in conformità della vigente normativa, e in particolare dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998, dell'art. 144bis del Regolamento Emittenti come successivamente modificato. Gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie avverranno comunque nel rispetto delle modalità operative di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti.

4. Durata.

Come sopra illustrato, la durata dell'autorizzazione che si propone è pari a 18 (diciotto) mesi.

Signori Azionisti, alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria di RDB S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto di quanto in essa illustrato*

delibera:

1. di revocare la precedente delibera di autorizzazione all’acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie assunta dall’assemblea dei soci del 28 febbraio 2007;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società pari al 10% del capitale sociale – e comunque nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato -, in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera.

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti per più del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

2. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di vendere in una o più volte in tutto o in parte le azioni ordinarie proprie, fermo restando che l’autorizzazione alla vendita relativamente alle sole operazioni successive di acquisto e vendita è concessa per un periodo di 18 (diciotto) mesi.

Le operazioni di vendita potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

(i) le alienazioni di azioni proprie ai beneficiari degli eventuali piani di stock option a fronte dell’esercizio da parte degli stessi delle opzioni per l’acquisto di azioni ad essi concesse ovvero all’operatore specialista dovranno essere effettuate ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società;

(ii) le alienazioni di azioni proprie acquistate anche ai fini del compimento di operazioni successive di acquisto e alienazione dovranno essere effettuate nella borsa di quotazione e/o fuori borsa ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

(iii) le alienazioni di azioni proprie nel contesto di eventuali operazioni straordinarie dovranno essere effettuate ad un prezzo stabilito di volta in volta dal consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla società.

3. di confermare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di vendere le azioni attualmente in portafoglio alle modalità e termini contrattuali già concordati con gli acquirenti;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni necessario potere per dare esecuzione alle operazioni di compravendita di azioni proprie deliberate, con facoltà di sub-delegare i relativi poteri;

5. quanto precede in conformità della vigente normativa, e in particolare dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998, dell’art. 144bis del Regolamento Emittenti come successivamente modificato. Gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie avverranno comunque nel rispetto delle modalità operative di cui all’art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti”

Il consiglio di amministrazione